



COMUNE DI CERIALE

ALIQUOTE IMU 2020

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	5,00‰
Detrazione	€ 200,00
Coop. Edilizie/IACP (cat. A) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	3,5‰
Altri immobili (cat. A, C2, C6, C7)	11,4‰
Fabbricati generici (cat. B, C3, C4, C5)	8,4‰
Uffici e studi privati (cat. A10)	11,4‰
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D5) *	7,60‰ + 0,80‰
Negozi e botteghe (cat. C1)	8,4‰
Terreni agricoli	esenti
Terreni incolti	esenti
Aree fabbricabili	11,4‰
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D5)	11,4‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)	2,5‰
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	8,4‰
Immobili concessi in locazione con canone concordato	8,4‰

* aliquota 7,60‰ quota stato
aliquota 0,80‰ quota comune

Abitazioni concesse in comodato gratuito, da soggetti residenti, a parenti (entro 1° grado) ivi residenti. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda **una sola abitazione in Italia** e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per poter usufruire dell'agevolazione occorre presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi nella quale devono essere specificati l'esatta individuazione catastale del fabbricato concesso in uso gratuito, i dati anagrafici completi sia dell'utilizzatore che dell'intestatario dell'abitazione ed il grado di parentela intercorrente tra il soggetto passivo e l'utilizzatore stesso. La riduzione avrà decorrenza dal momento della presentazione della dichiarazione.

Abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della denuncia di variazione **entro il termine di presentazione della stessa, fissato nell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione**, allegandone copia registrata, con l'indicazione dell'aliquota applicata e nel caso di cessazione del contratto, riportando l'aliquota a quella stabilita per le seconde case.

Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli. È considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

AIRE. Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Il versamento del tributo può essere effettuato in due rate:

- acconto: entro martedì 16 giugno 2020
- saldo: entro mercoledì 16 dicembre 2020

unica soluzione: martedì 16 giugno 2020

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI

Si potrà utilizzare il modello F24 (da consegnarsi agli sportelli degli istituti bancari o postali) oppure gli appositi bollettini postali, indicando il codice comune C510 per Ceriale.

L'imposta va versata interamente al Comune, indicando, oltre al codice comune C510 i seguenti codici:

- codice tributo 3918 per gli immobili
- codice tributo 3916 per le aree fabbricabili
- codice tributo 3913 per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola

N.B.: Per gli immobili classificati nel gruppo catastale "D" l'imposta va così suddivisa:

- quota stato aliquota 7,60 ‰: versata allo Stato indicando oltre al codice comune C510, il codice tributo 3925;
- quota comune aliquota 0,80 ‰: versata al Comune indicando oltre al codice comune C510, il codice tributo 3930

ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU PER IL SETTORE TURISTICO

Ai sensi dell'art. 177 comma 1 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la seguente tipologia di immobili:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tutte le notizie riguardanti l'IMU si possono trovare sul sito del comune di Ceriale https://www.comune.ceriale.sv.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx, dove è anche possibile effettuare il calcolo dell'imposta e stampare il modello F24 compilato.

Per informazioni: Telefonare all'ufficio tributi al n. 0182/9193-12- 59-13 – Fax 0182/991461

Mail: info@comune.ceriale.sv.it

Orari apertura sportelli:

lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì: ore 10.15-12.45

martedì pomeriggio: ore 15.00 alle ore 17.00.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA
DOTT. IVANO CAMBIANO